

**Giuseppe Costanzo**

**ALLEGATO \* Corte dei Conti - Regione Sicilia - Sez.  
Giurisdizionale - Sentenza 6 novembre 2012 , n. 3031**

**> Corte dei conti**

**- Giurisdizione - Controversie concernenti il beneficio contributivo di cui all'art. 13 co. 8, L. n. 257/1992 relativo ai lavoratori esposti ad amianto - Sussiste - Ragioni**

**L. 27 marzo 1992 n. 257, art. 13 co. 8**

> Atteso che, la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda in virtù del criterio del petitum sostanziale, cioè dalla reale natura della controversia, da individuarsi non solo sulla base della concreta statuizione richiesta all'Autorità giudiziaria, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dalla posizione soggettiva fatta valere in giudizio "ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento ., senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte" (1), deve ritenersi sussistente la giurisdizione della Corte dei conti sulla questione concernente la maggiorazione del trattamento pensionistico di cui all'art. 13 co. 8, L. n. 257/1992, con ricalcolo dei contributi pensionistici per i periodi lavorativi di esposizione all'amianto. Il thema decidendum riguarda, infatti, la misura della pensione, venendo in questione la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale, esclusivamente, sotto il profilo di quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio stesso, la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico in relazione ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione (2).

(1) Cass., SS.

UU., n. 14/92007; Cass., SS.UU., n. 6404/2005; Cass., SS.UU., n. 12722/2005; Cass., SS.UU., n. 9343/2002; Cass., SS.UU., n. 10973/2001; Cass., SS.UU., n. 99/1999.

(2) Cfr. in tal senso, Cass., SS.UU., n.

10847/2009; Cass., SS.UU., n. 170/2008; Cass., SS.UU., n. 171/2008; Cass., SS.UU., n. 172/2008, ove, mutando il precedente orientamento espresso nella pronuncia n. 207/1999, hanno riconosciuto espressamente la giurisdizione della Corte dei Conti in materia.

> Previdenza -

Pensione - Beneficio contributivo per i lavoratori esposti ad amianto ex art. 13 co. 8, L. n. 257/1992 - Collocamento a riposo in periodo precedente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento - Causa ostativa al riconoscimento del beneficio - Esclusione - Ragioni

L. 27

marzo 1992 n. 257, art. 13 co. 8

L. 222/1984, art. 2 co. 5

> In

materia pensionistica, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13 co. 8, L. n. 257/1992 per i periodi lavorativi di esposizione all'amianto, deve ritenersi che, l'avvenuto

collocamento a riposo dell'interessato al momento della presentazione dell'istanza amministrativa non costituisca circostanza ostativa al riconoscimento del diritto di cui all'art. 13 cit.. Invero, le sole situazioni che si pongono come ostative all'applicazione della citata disposizione legislativa sono quelle nelle quali l'interessato, al momento della entrata in vigore (28.04.1992) della L. n. 257/1992, abbia definitivamente cessato l'attività lavorativa e acquisito il diritto a una pensione (di anzianità o di vecchiaia), ovvero quelle nelle quali - sempre a tale momento - fruisca di una pensione di inabilità, stante l'incompatibilità di tale trattamento, specificamente prevista dalla legge (art. 2 co. 5, L. n. 222/1984), con un'attività lavorativa retribuita; per converso, il beneficio in questione deve essere riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della L. n. 257/1992, "giusta il principio per cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto" (3). Conseguentemente, non costituisce fattore ostativo l'inoltro della domanda amministrativa dopo la liquidazione del trattamento pensionistico, potendo acquisire tale circostanza solo rilievo ai fini del decorso del termine prescrizione.

(3) In questo senso cfr. Cass. n. 757/2005; Cass. n. 2926/2002; Cass.n. 5764/2001; quanto alla giurisprudenza contabile, cfr. ex multis Corte Conti, sez. Il Centrale d'Appello, n. 91/2009.

>

Previdenza - Pensione - Beneficio contributivo per i lavoratori esposti ad amianto - Diverso regime previsto dal D.L. n. 269/2003 di modifica della L. n. 257/1992 - Applicazione - Decorrenza - Ragioni  
D.L. 30

settembre 2003 n. 269 come conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326  
L.

27 marzo 1992 n. 257, art. 13 co. 8

L. 24 dicembre 2003 n. 350, art.

3 co. 132

> In materia pensionistica, con specifico riferimento al beneficio contributivo previsto per i periodi lavorativi di esposizione all'amianto, il legislatore ha dettato una diversa normativa, ora più favorevole ora meno vantaggiosa, che prevede come spartiacque, ai fini della sua operatività, l'entrata in vigore del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003. Conseguentemente, la disciplina prevista dall'art. 13 co. 8, L. n. 257/1992, si applica, giusta l'art. 3 co. 132, L. n. 350/2003, ai lavoratori che, alla data del 02.10.2003, abbiano già conseguito il diritto a pensione e ai lavoratori che, pur non avendo conseguito tale diritto, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario, quest'ultimo purché con esito positivo, per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, o avessero ottenuto una certificazione I.N.A.I.L. ("restano valide le certificazioni già rilasciate dall'I.N.A.I.L.") (4).

(4) Ex multis

Cass., sez. Lav., n. 15008/2005.

> Previdenza - Pensione - Beneficio  
contributivo ex art. 13 co. 8, L. n. 257/1992 per i lavoratori esposti  
ad amianto - Presupposti per il riconoscimento - Modulazione dell'onere  
della prova in capo al lavoratore - Fondamento  
L. 254/1992, art. 13  
co. 8  
D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, art. 24 , art. 31  
Cost. , art.  
3

> In materia pensionistica, l'art. 13 co. 8, L. n. 254/1992,  
recante un regime di favore per i periodi lavorativi con esposizione  
all'amianto, deve essere interpretato nel senso che il beneficio  
pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a  
lavorazioni che presentino valori di rischio, per esposizione a polveri  
d'amianto, superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31, D.Lgs. n.  
277/1991, essendo necessario che il suddetto agente morbigeno sia  
presente negli ambienti di lavoro in quantità tale da realizzare un  
concreto e serio pericolo per la salute; tale orientamento ha trovato  
conferma nella sentenza n. 5/2000 della Corte Costituzionale che, nel  
ritenere conforme all'art. 3 della Carta fondamentale la disposizione  
de qua, censurata per la mancata determinazione del fattore di rischio,  
ne ha paventato un'interpretazione costituzionalmente orientata secondo  
la quale è necessario superare una certa soglia di rischio, quale  
quella appunto indicata dal D.Lgs. n. 277/1991, in modo tale da  
connotare le lavorazioni di particolari potenzialità nocive (5).  
Tuttavia, non è necessario, da parte del lavoratore, fornire una prova  
specificata in tal senso, una volta dimostrate le mansioni svolte,  
potendo ritenersi bastevole, soprattutto in relazione al tempo  
trascorso e alla modifica dello stato dei luoghi, che si accerti, anche  
tramite consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione al  
rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente  
di lavoro (6).

(5) Cassazione, ex multis, n. 23068/2007; Cass. n.  
116118/2005; Corte Conti, ex plurimis, sez. Lombardia, n. 322/2009;  
Corte Conti, sez. Emilia Romagna, n. 284/2009.

(6) Cass. n.  
16119/2005.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA  
Il Giudice Unico delle Pensioni  
Cons. Giuseppe Colavecchio  
ha emesso la seguente

SENTENZA N. 3031/2012

sul ricorso in materia di pensione, iscritto al  
n. 50336 del registro di segreteria, depositato in data 29.05.2008,  
proposto da  
B. A., nato a omissis, il omissis, rappresentato e difeso  
dall'avv. Marcello Zampardi, giusta procura a margine del ricorso, ed  
elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Palermo, via Dante

n. 25;

contro I.N.P.S. già I.N.P.D.A.P. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito, giusta procura generale alle liti del 16.02.2012 in notar P. C. di Roma (rep. n. 77882), ed elettivamente domiciliato in Palermo presso l'Avvocatura Regionale ex I.N.P.D.A.P, via Resuttana Colli n. 360.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Sentiti, nella pubblica udienza dell'11.10.2012, l'avv. Marcello Zampardi per il ricorrente e l'avv. Adriana Rizzo per delega dell'avv. Tiziana Norrito difensore dell'I.N. P.S.

Ritenuto in FATTO

Il ricorrente, collocato in quiescenza a decorrere dall'01.09.1994, premesso di avere svolto l'attività di gruista dapprima alle dipendenze dell'Ente Porto di Palermo e, poi, dell'Autorità Portuale per il periodo dal 02.01.1980 al 31.12.1990, come da certificazione I.N.A.I.L. del 17.09.2001, con mansioni di "operario motorista a bordo di navi", ha lamentato che l'I. N.P.D.A.P. non ha dato seguito all'istanza del 25.05.2001 (indirizzata all'I.N.A.I.L. e all'Autorità Portuale e ricevuta da quest'ultima il 28.05.2001), il cui contenuto è stato reiterato nella domanda dell'11.05.2005, per ottenere il beneficio contributivo di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992; ha chiesto, quindi, "di ritenere e dichiarare il diritto ... al beneficio contributivo di cui al comma 8 dell'art. 13 della l. n. 257/92", con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di causa; in via istruttoria, ha chiesto prova testimoniale su appositi capitoli dei sigg.ri C., C. e M., nonché consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare il livello di esposizione all'amianto.

L'I.N. P.S., nella memoria depositata in data

21.05.2012, dopo avere puntualizzato di avere fornito risposta al sig. B. con nota prot. n. 548 del 23.03.2004 e con nota prot. 1517 del 24.08.2004, ha chiesto il rigetto del ricorso giacché l'istanza del 25.05.2001 è stata presentata dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (01.09.1994); in subordine, ha eccepito la prescrizione; in ulteriore subordine, ha chiesto che sulle spettanze arretrate non fosse riconosciuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il decidente, con ordinanza istruttoria n. 247/2012, ha ordinato al sig. B. A. di depositare l'istanza "ribadita in data 11.5.2005 (cfr. doc. 2)" di cui era cenno a pag. 2 del libello introduttivo del presente giudizio e non riscontrata in atti.

Parte ricorrente ha

depositato, in data 08.10.2012, nuovamente la domanda del 25.05.2001 e inoltrata il 28.05.2001.

Previa camera di consiglio il Giudicante ha dato lettura, al termine dell'udienza, del dispositivo della presente decisione.

Considerato in DIRITTO

I. Preliminarmente, deve essere

accertata la sussistenza della giurisdizione di questa Corte a decidere

sulla presente controversia.

La giurisdizione si determina, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, dall'oggetto della domanda in virtù del criterio del *petitum* sostanziale, cioè dalla reale natura della controversia, da individuarsi non solo sulla base della concreta statuizione richiesta all'Autorità giudiziaria, ma soprattutto in funzione della causa *petendi*, costituita dalla posizione soggettiva fatta valere in giudizio "ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento ..., senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte" (Cassazione, Sezioni Unite, n. 14/92007, n. 6404/2005, n. 12722/2005, n. 9343/2002, n. 10973/2001, n. 99/1999).

Ciò posto, il

*petitum* sostanziale del libello introduttivo del presente giudizio, da leggersi unitamente alla causa *petendi*, concerne, esclusivamente, la maggiorazione del trattamento pensionistico di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, con ricalcolo dei contributi pensionistici per i periodi lavorativi di asserita esposizione all'amianto.

Il *thema*

*decidedum* riguarda, dunque, la misura della pensione (nonostante nessuna domanda sia stata posta con riferimento alla diretta riliquidazione di quest'ultima), venendo in questione la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale, esclusivamente, sotto il profilo di quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio stesso, la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico in relazione ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione.

Del resto, le Sezioni Riunite della

Corte di Cassazione, nelle recenti statuizioni n. 10847/2009, n. 170/2008, n. 171/2008 e n. 172/2008, mutando il precedente orientamento, espresso nella pronuncia n. 207/1999, hanno riconosciuto espressamente la giurisdizione della Corte dei Conti in materia.

II)

Affermata la giurisdizione di questa Corte, si reputa opportuno tratteggiare il variegato quadro normativo di riferimento.

La legge 27

marzo 1992, n. 257, entrata in vigore il 28.04.1992, disponendo la cessazione dell'uso dell'amianto, ha introdotto diverse misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore non si trovassero già in pensione (art. 13, comma 7, ritenuto conforme a Costituzione dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 290/2010); in particolare all'art. 13, comma 8, come modificato dal decreto legge n. 169/1993, convertito in legge n. 271/1993, ha previsto: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'I.N. A.I.L., è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il

coefficiente di 1,5".

Il Ministero del lavoro ha emanato diversi atti di indirizzo rivolti all'I.N. A.I.L. per individuare le singole aziende e i singoli reparti all'interno delle stesse, ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui al citato art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.

L'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, ha statuito che "Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'I.N. A.I.L. sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni".

La predetta disciplina è stata modificata dall'art. 47 del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, che ha statuito:

"1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le

disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'I.N. A.I.L. le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. La sussistenza e la durata

dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'I.N. A.I.L.

5. I lavoratori che intendano ottenere il

riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'I.N. A.I.L. prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede I.N. A.I.L. di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalità di attuazione del

presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto".

In sostanza, la suddetta normativa ha ridotto il coefficiente di rivalutazione del servizio da 1,5 a 1,25, limitandone l'applicabilità al solo fine della determinazione delle prestazioni pensionistiche e non anche a quello della maturazione del diritto a pensione; ha individuato come beneficiari i lavoratori, anche non coperti da assicurazione I.N. A.I.L., che per un periodo non inferiore a 10 anni siano stati esposti all'amianto, con una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno; ha introdotto l'obbligo della certificazione rilasciata dall'I.

N. A.I.L.; ha previsto un termine di decadenza di 180 giorni entro il quale i lavoratori interessati, compresi quelli a cui è stata rilasciata la relativa certificazione in data antecedente all'01.10.2003, devono presentare la relativa domanda alla competente sede dell'I.N. A.I.L.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 3, comma 132, emanata nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui sopra, ha stabilito che "In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 02.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'I.N. A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'I.N. A.I.L."

Le

modalità di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legge n.

269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, sono state stabilite dal Decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2004) che ha distinto tra lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N. A.I.L. e quelli che, invece, siano stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione I.N. A.I.L. e che abbiano maturato alla data del 02.10.2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali. Per i lavoratori assicurati e per quelli non assicurati, e per questi ultimi qualora non l'avessero già fatto, ha previsto l'obbligo di presentazione della domanda di certificazione all'I.N. A.I.L. entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (termine scaduto il 15.06.2005).

In ultimo, la legge 24 dicembre 2007, n. 247 all'art. 1, commi 20, 21, 22, ha dettato disposizioni riguardanti l'applicazione del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992; il comma 20 ha stabilito che, ai fini del predetto beneficio, "sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e delle previdenze sociali"; il comma 21 ha disposto che il diritto ai benefici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, "per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge"; il comma 22 ha demandato ad un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, le modalità di attuazione dei predetti commi 20 e 21 della stessa legge n. 247/2007.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il relativo Decreto di attuazione in data 12 marzo 2008.

III) Una volta delineata la normativa riguardante il caso de quo, è necessario verificare se l'avvenuto (01.09.1994) collocamento a riposo del ricorrente al momento della presentazione dell'istanza amministrativa del 25.05.2001 (pervenuta il 28.05.2001), costituisca circostanza ostativa al riconoscimento del diritto di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 757/2005, n. 2926/2002, n. 5764/2001), nonché di questa Corte (ex multis Sezione II Centrale d'Appello n. 91/2009), ha stabilito, con condivisibile motivazione, che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2000 e tenuto conto dell'art. 80, comma



25, della legge n. 388/2000, le sole situazioni che si pongono come ostative all'applicazione della citata disposizione legislativa sono quelle nelle quali l'interessato, al momento della entrata in vigore (28.04.1992) della legge n. 257/1992, abbia definitivamente cessato l'attività lavorativa e acquisito il diritto a una pensione (di anzianità o di vecchiaia), ovvero quelle nelle quali - sempre a tale momento - fruisca di una pensione di inabilità, stante l'incompatibilità di tale trattamento, specificamente prevista dalla legge (art. 2, comma 5, della legge n. 222/1984), con un'attività lavorativa retribuita; per converso, il beneficio in questione deve essere riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge n. 257/1992, "giusta il principio per cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto".

Il ricorrente, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992, era ancora in servizio, essendo stato collocato a riposo successivamente, con la conseguenza che, contrariamente all'assunto di parte convenuta, non costituisce fattore ostativo l'inoltro della domanda amministrativa dopo la liquidazione del trattamento pensionistico, potendo acquisire tale circostanza solo rilievo ai fini del decorso del termine prescrizione; non risulta, inoltre, che l'istante a quella data fosse titolare di pensione di inabilità.

IV) Ciò posto, è necessario esaminare la domanda attrice sotto molteplici profili al fine di individuare la normativa applicabile e, quindi, la fondatezza o meno della stessa.

IV.a)

Innanzitutto, il legislatore, come sub. II) indicato, ha dettato una diversa normativa, ora più favorevole ora meno vantaggiosa, che prevede come spartiacque, ai fini della sua operatività, l'entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003; in legislazione si è mosso in tal senso per tutelare le aspettative legittimamente create da parte dei lavoratori, nonché per evitare che i presupposti per la sussistenza del diritto, già verificati o in corso di accertamento, debbano essere modificati per effetto della novella legislativa, con evidente dispendio di attività amministrativa e giudiziaria.

La disciplina prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, si applica (ex multis Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 15008/2005), pertanto, giusta l'art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003, ai lavoratori che, alla data del 02.10.2003, avessero già conseguito il diritto a pensione e ai lavoratori che, pur non avendo conseguito tale diritto, avessero avviato un procedimento amministrativo o giudiziario, quest'ultimo purché con esito positivo, per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, o avessero ottenuto una certificazione I.N. A.I.L. ("restano valide le certificazioni già rilasciate dall'I.N. A.I.L.").

Il Decreto

Ministeriale 27.10.2004, nel distinguere tra lavoratori non assicurati

e assicurati I.N. A.I.L. ha previsto, per questi ultimi, l'applicabilità delle procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, ponendo l'onere, a pena di decadenza, di presentare apposita domanda all'I.N. A. I.L., entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, qualora non avessero già provveduto.

L'istante ha ottenuto, in data 17.09.2001, la certificazione I.N. A.I.L. ai fini dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, ed ha inoltrato apposita istanza per ottenere il beneficio in questione il 25.05.2001 (28.05.2001); ha inoltrato, inoltre, istanza datata 26.11.2003, pervenuta all'I.N. P.D.A.P. il 10.03.2004 (riscontrata con nota prot. n. 548 del 25.03.2004) e istanza datata 07.06.2004, pervenuta all'I.N. P.D.A.P. il 05.07.2004 (riscontrata con nota prot. n. 1517 del 24.08.2004); non è stata, invece, prodotta nonostante l'ordinanza n. 247/2012, quella dell'11.05.2005, nonostante la sua menzione nel ricorso; ne consegue che la disciplina normativa applicabile è quella vigente prima dell'1 ottobre 2003.

IV.b) Una volta

individuata la normativa di riferimento, occorre verificare se la domanda sia o meno fondata.

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis n. 23068/2007 e n. 116118/2005) e della Corte dei Conti (ex plurimis Sezione Lombardia n. 322/2009, Sezione Emilia Romagna n. 284/2009) ha stabilito, ormai unanimemente, che l'art. 13, comma 8, della legge n. 254/1992, deve essere interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto vada attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio, per esposizione a polveri d'amianto, superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del decreto legislativo n. 277/1991, essendo necessario che il suddetto agente morbigeno sia presente negli ambienti di lavoro in quantità tale da realizzare un concreto e serio pericolo per la salute; tale orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 5/2000 della Corte Costituzionale che, nel ritenere conforme all'art. 3 della Carta fondamentale la disposizione de qua, censurata per la mancata determinazione del fattore di rischio, ne ha paventato un'interpretazione costituzionalmente orientata secondo la quale è necessario superare una certa soglia di rischio, quale quella appunto indicata dal decreto legislativo n. 277/1991, in modo tale da connotare le lavorazioni di particolari potenzialità nocive.

Il giudice,

conseguentemente, al fine di verificare la fondatezza della domanda, deve accertare nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione effettuata e l'ambiente dove l'ha svolta per più di dieci anni, abbia anche dimostrato, in detto ambiente, una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel decreto legislativo n. 277/1991, non essendo sufficiente di per sé l'esistenza dell'obbligo del datore di pagare il premio supplementare di cui all'art. 153 del d. p.r. n. 1124/1965.

La citata giurisprudenza ha, altresì, precisato che

non sia necessario da parte del lavoratore fornire una prova specifica in tal senso, una volta dimostrate le mansioni svolte, potendo ritenersi bastevole, soprattutto in relazione al tempo trascorso e alla modifica dello stato dei luoghi, che si accerti, anche tramite consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro (Corte di Cassazione n. 16119/2005).

Tratteggiato il quadro

giurisprudenziale, occorre valutare le peculiarità del caso concreto, considerato che agli atti vi è una certificazione I.N. A.I.L., datata 17.09.2001, emanata in esecuzione dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro del 23.04.2001 e sulla base delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, attestante che l'istante ha svolto le mansioni di gruista dal 02.01.1980 al 31.12.1990 presso l'Azienda Ente Autonomo del Porto, stabilimento di Palermo, con esposizione all'amianto e rilasciata "ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8° della legge n. 257/1992" (l'Autorità Portuale di Palermo ha attestato, in data 29.08.2001, che il sig. Bazzano "ha svolto le mansioni di gruista dal 01.01.1980 al 31.12.1990 e che tali mansioni sono proseguite per un ulteriore periodo").

Ciò posto, in base all'art. 18,

comma 8, della citata legge 31 luglio 2002 n. 179, in ossequio al principio del tempus regit actum, si conferisce (Corte di Cassazione n. 8914/2009 e n. 27451/2006) la possibilità di fondare il diritto alla maggiorazione di cui è causa alle certificazioni I.N. A.I.L., facenti fede dell'esposizione qualificata necessaria per il diritto di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, qualora siano state rilasciate prima o dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 179/2002, purché emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero che devono essere antecedenti alla legge in questione; nella fattispecie in esame, come in precedenza puntualizzato, l'atto di indirizzo, sulla cui base è stata emanata la certificazione I.N. A.I.L., è del 23.04.2001, con la conseguenza che tale certificazione è bastevole ai fini del riconoscimento del diritto per cui è causa.

V) In

conclusione, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., deve essere riconosciuto il diritto dell'istante al beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, secondo la disciplina previgente all'1 ottobre 2003.

VI) La particolarità delle questioni trattate, l'evoluzione giurisprudenziale di cui sopra, la complessità della normativa di riferimento, induce il decidente a ravvisare motivi per compensare le spese del giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto  
- riconosce il diritto dell'istante

al beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992,  
secondo la disciplina previgente all'1 ottobre 2003;  
- spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11  
ottobre 2012.

IL GIUDICE

Giuseppe Colavecchio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge il 6 Novembre 2012.

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Piera Maria Tiziana Ficalora

Avv. Alessandra Mari,

Partner

Rödl & Partner

Piazza di Santa Anastasia 7, 00186, Roma,

Italy; Tel: (+39) 0696701270; Fax: (+39) 063223394; Mobile: (+39)  
3384210618; E-Mail [alessandra.mari@roedl.it](mailto:alessandra.mari@roedl.it); [www.roedl.com/it](http://www.roedl.com/it)